

Città metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 284-5930 del 29/5/2019 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice assentita a Vimel S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 284-5930 del 29/5/2019; Codice Univoco: TO-A-10634**

"Il Dirigente  
(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. di assentire a Vimel S.r.l. - C.F./P.IVA 10340720019 - con sede legale in Pinerolo, Via Saluzzo 116/I, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice in misura di litri/sec massimi 2.500 e medi 830 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 39,13 la potenza nominale media di kW 318,51 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Bobbio Pellice), secondo le quote ad essi spettanti sulla base del riparto di cui alla D.G.C. del Comune di Bobbio Pellice n. 46/2018, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario, sulla base di quanto riportato nel disciplinare di concessione, è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione e pena la decadenza della stessa, della Convenzione di Couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. richiamata in premessa;
8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

10. che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... omissis ...)

#### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/6/2019**

(... omissis ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni e gli adempimenti inseriti nel Decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. 140-1671 del 19/4/2019 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti all'uso potabile ovvero all'uso agricolo. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto, ostacolato o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dell'uso potabile-acquedottistico del Comune di Bobbio Pellice e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantirne la piena tutela oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture. Per tutte le possibili interferenze delle opere con le infrastrutture dell'acquedotto comunale il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto citato all'art. 4 il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti SMAT S.p.A./ACEA P.I. S.p.A. al fine di condividere eventuali ulteriori accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo in caso di eventi accidentali che possano comportare il rischio di contaminazione delle acque addotte dall'acquedotto ovvero l'interruzione del servizio, il Responsabile incaricato dovrà sempre dare immediata comunicazione al Comune di Bobbio Pellice e a SMAT S.p.A.. Resta inteso che in caso di eventi accidentali a danno dell'acquedotto o comunque di disservizi all'utenza idropotabile derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla fase di esercizio dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con i referenti del Comune di Bobbio Pellice e di SMAT S.p.A.: gli eventuali oneri di bonifica e/o di approvvigionamento idrico straordinario dell'abitato di Bobbio Pellice saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare. L'uso potabile delle acque è sempre prioritario e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da future necessità idropotabili o conseguenti a possibili aggiornamenti del quadro normativo/pianificatorio di riferimento: in tal senso resta fatta salva la facoltà in capo all'Autorità competente di disporre, ove ritenuto necessario, eventuali limitazioni temporali o quantitative al prelievo. Inoltre l'utilizzo idroelettrico resta subordinato agli usi agricoli esistenti (*nn. pr. 65/R35*) e in particolare alle competenze irrigue, alla data odierna in fase di rinnovo, per le quali è prevista l'integrazione all'interno delle installazioni a servizio dell'impianto idroelettrico. Prima dell'inizio dei lavori il responsabile incaricato dovrà mettersi in contatto altresì con i referenti del Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio per condividere nei dettagli accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro con ricadute sulle utenze irrigue. Trattandosi di una derivazione che prevede la realizzazione di opere a servizio anche di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una

specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, integrata nel progetto di cui all'art. 4). Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione. Qualora risultasse necessario e previa l'acquisizione di tutti i richiesti atti di assenso, in funzione delle possibili variazioni di portata da destinare alle utenze agricole esistenti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria di rinnovo in corso, il concessionario è tenuto ad adeguare le opere di cui al progetto citato all'art. 4 al fine di consentire il corretto e pieno approvvigionamento idrico alle utenze medesime senza poter vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di connessa ed accertata riduzione delle disponibilità.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del T. Pellice e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. I materiali di risulta degli scavi non riutilizzati *in situ* in nessun modo potranno interessare alvei e incisioni di rii presenti nell'area, in particolar modo per quanto riguarda le piste di cantiere. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Pellice, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10634*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 300 l/s costituita da una quota fissa pari a 187 l/s (DMV base) e da una quota variabile di modulazione di tipo A con fattore X variabile in funzione della portata naturale in arrivo e sempre superiore al 18% [Qrilasciata = DMV base + X%(Qnat. arrivo alla traversa – DMV base)]. L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali i risultati delle rilevazioni saranno resi disponibili all'Autorità concedente. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai predetti 300 l/s fatta salva la sola alimentazione

delle utenze irrigue nei limiti di prelievo ad esse destinato e sempre nel rispetto della citata portata di DMV base pari a 187 l/s. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) ovvero dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative. E' inoltre fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori o differenti obblighi inerenti l'applicazione del DMV modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)

#### Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o della  $Q_{PAI}$ . Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della  $Q_{PAI}$  e della velocità massima della corrente. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

(... omissis ...)"